



DIOCESI OPPIDO MAMERTINA – PALMI

Confederazione Diocesana delle Confraternite



STATUTO E REGOLAMENTO DIOCESANO

Copertina: Lamorfalab Studio Creativo

Foto copertina:
Emblema della Confraternita del SS. Sacramento
Bottega calabrese, secc. XVIII
Pietra verde intagliata
www.mudop.it

*Questo lavoro,
che ci ha impegnato per diverso tempo e
fatto utilizzare molte energie,
che ci ha permesso di far confluire esigenze e
bisogni delle nostre Confraternite,
che ci ha dato la possibilità di sottolineare le cose belle e
quelle da rendere belle,
che ci ha fatto toccare con mano il valore della fraternità e della comunione,
nell'esercizio del culto pubblico e delle opere di misericordia,
che ci ha concesso di valorizzare la pietà popolare
perché diventi manifestazione di autentica fede,
che è espressione di quanto ci chiede il libro del 1° Sinodo Diocesano,
lo vogliamo dedicare a Massimiliano Donato,
Presidente della Confederazione Diocesana delle Confraternite,
che ha vissuto questo incarico con passione e spirito di servizio.
Uomo di pace e sempre pronto a rasserenare gli animi;
sempre capace di affrontare con spirito docile le situazioni che
causavano malumori e dissapori tra i membri delle confraternite;
persona di Fede autentica, che lo ha sempre sostenuto nel cammino della vita,
durante la quale ha saputo fidarsi e affidarsi al Signore soprattutto nella malattia.*



MONS. GIUSEPPE ALBERTI
VESCOVO DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI

Prot. n. 39/24

**DECRETO APPROVAZIONE
STATUTO DIOCESANO
E REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE**

Si è giunti alla necessità di avere un quadro chiaro dal punto di vista giuridico che potesse dare ordine alla vita interna delle Confraternite e, in qualità di Associazioni pubbliche di fedeli, di avere una regolamentazione adeguata all'interno della realtà ecclesiale di appartenenza.

Dopo un tempo congruo di revisione e di verifica dell'ultimo Statuto, emanato da Mons. Luciano Bux in data 26 maggio 2001, adattandolo alle situazioni presenti, si è colta la opportunità di arricchirlo con una serie di indicazioni, realizzando un vero e proprio Regolamento applicativo, chiaro e pratico, funzionale a una gestione sostenibile della vita interna delle Confraternite e del loro servizio ecclesiale.

La Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi riconosce che le Confraternite sono un segno della ricchezza del nostro tessuto ecclesiale. Esse sanno esprimere una pietà popolare intensa e devota, che ci appartiene e va custodita e alimentata, sostenuta e orientata.

Le Confraternite sono spazi importanti di formazione alla vita cristiana, occasioni comunitarie di crescita nella fede e nella testimonianza; sono associazioni di fedeli dediti all'esercizio del culto pubblico e promotori di carità nelle opere di misericordia.

Per questi motivi, in virtù della mia potestà ordinaria, a norma del Can. 94 del CIC,

**APPROVO E PROMULGO
LO STATUTO DIOCESANO
E IL REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE**


composti, rispettivamente, da 91 Articoli e da 60 Norme regolamentari.

Lo Statuto e il Regolamento entreranno in vigore Domenica 8 dicembre, Solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria.


Benedico di cuore tutti i fedeli che aderiscono alla proposta cristiana delle Confraternite e invoco la forza dello Spirito Santo perché si vivano con fedeltà e nella verità i valori e i principi che queste associazioni di aggregazione laicale propongono, in particolare: l'amore alla Chiesa, la liturgia partecipata secondo le norme vigenti, una sana devozione a Maria Santissima e ai Santi.

Auspico che la vita delle nostre Confraternite sia sempre più esperienza di una autentica fraternità cristiana che si alimenta di una condivisa fede ecclesiale e diventi l'opportunità per una concreta testimonianza di misericordia verso i fratelli, in specie i più bisognosi.

Palmi, 1° dicembre 2024


Sac. Antonio SPIZZICA
Cancelliere Vescovile




+ Giuseppe ALBERTI
Vescovo

CAPITOLO I COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art.1

Le Confraternite e le Arciconfraternite, sono associazioni pubbliche di fedeli costituite presso una Parrocchia o una Chiesa. Sono erette con Decreto vescovile a norma dei canoni 301-312 del C.J.C., godono di personalità giuridica canonica (can 313) e sono soggette, oltre che al presente Statuto, alle norme del Codice di Diritto Canonico e ai Decreti emessi dall' Ordinario Diocesano (cann. 315 e 1281 §2). Sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono essere iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura.

Art. 2

§ 1. Ciascuna Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Ha come scopo principale, sull'esempio del Beato Piergiorgio Frassati, Patrono delle Confraternite d'Italia la formazione alla vita cristiana e la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità.

§ 2. Per realizzare tali fini la Confraternita si propone, tra l'altro:

- l'incremento della vita cristiana comunitaria e individuale;
- la promozione del culto pubblico della Chiesa e attendere a particolari atti di devozione in onore della Beata Vergine Maria e dei Santi Titolari;
- la promozione di iniziative di formazione permanente per la maturazione nella fede dei confratelli;
- la promozione della liturgia, secondo lo spirito e le norme della Chiesa universale e le indicazioni dell'Ordinario;
- l'esercizio delle opere di misericordia spirituale e materiale;
- la partecipazione alla catechesi parrocchiale;
- la promozione di iniziative educative, culturali, caritative e assistenziali.
- il sostegno in tutto o in parte le attività cultuali della chiesa ove ha sede;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria sia degli edifici di proprietà sia della tomba sociale;
- la tutela, custodia e conservazione i beni storici ed artistici eventualmente in possesso del Confraternita.

§ 3. Tali finalità sono perseguite in comunione con l'autorità ecclesiastica e sono coordinate dalla Confederazione Diocesana per le Confraternite, a norma degli articoli contenuti nel presente Statuto e nel relativo Regolamento.

§ 4. Ogni Confraternita deve svolgere le proprie attività in armonia con il piano pastorale diocesano e, per quanto possibile, sarà rappresentata nel Consiglio Pastorale Parrocchiale della Parrocchia nel cui territorio la Confraternita ha sede.

Art. 3

La vita della Confraternita è disciplinata dal Regolamento interno, che deve essere approvato dall'Ordinario Diocesano.

CAPITOLO II **AMMISSIONE E DIMISSIONE**

Titolo I

L'ammissione nella Confraternita

Art. 4

Possono far parte della Confraternita come membri effettivi tutti i fedeli che:

- siano maggiorenni;
- siano in piena comunione con la Chiesa;
- abbiano ricevuto i Sacramenti dell'iniziazione cristiana;
- siano osservanti della morale cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale;
- non facciano parte di sette condannate dalla Chiesa.
- abbiano dato testimonianza di vita cristiana col compimento dei propri doveri religiosi e con la pratica religiosa, conducendo una vita conforme alla fede;
- godano di buona stima religiosa, morale e civile nel territorio;
- siano disposti a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;
- non siano stati dimessi o sospesi da altra Confraternita;
- accettino il presente Statuto e l'annesso Regolamento, senza alcuna eccezione, oltre che il Regolamento interno della Confraternita.

Art. 5

Non possono essere accettati coloro che:

- siano impegnati in associazioni o partiti ispirati ad ideologie incompatibili con la dottrina cattolica;
- vivano in situazione coniugale irregolare quali il matrimonio civile e la libera convivenza;
- siano coinvolti in fenomeni eversivi della società ('ndrangheta, massoneria...) o in attività criminose o comunque lesive della dignità personale e del bene comune (usura, gioco d'azzardo, ...);
- non mostrino di voler intraprendere un autentico cammino di fede.

Art. 6

I fedeli che desiderano iscriversi alla Confraternita devono:

- presentare domanda scritta al Priore che dovrà essere accolta o respinta dal Consiglio entro tre mesi dalla data di presentazione;
 - sottoporsi ad un periodo di noviziato non inferiore ad un anno;
 - esprimere pubblicamente la Professione di fede ed impegnarsi ad accettare lo Statuto diocesano e il Regolamento confraternale, qualora vengano ammessi alla Confraternita.
- Prima dei 18 anni si può essere iscritti come aspiranti senza diritto di voto e senza particolari doveri.

Art.7

Si può essere contemporaneamente membri di più Confraternite o Aggregazioni laicali ma si può far parte di un solo Consiglio.

Art. 8

I minorenni, con il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci, aderiscono come Aspiranti, purché abbiano ricevuto il Sacramento del Battesimo.

Art. 9

Non sono ammessi Confratelli onorari e, pertanto, ogni uso contrario è riprovato.

Art. 10

Ogni confratello è tenuto a versare la quota stabilita dal Consiglio.

La mancata corresponsione della quota entro il termine stabilito, senza giustificato motivo, comporta la sospensione e, dopo un anno, la decadenza dalla Confraternita con la perdita di tutti i benefici.

Titolo II

L'uscita dalla Confraternita

Art. 11

§ 1. I confratelli cessano di appartenere alla Confraternita per cause previste dal diritto o se incorrono in quanto enunciato nell'Art. 4.

§ 2. I confratelli, inoltre, cessano di appartenere alla Confraternita per la dimissione volontaria o disciplinare.

La dimissione volontaria

Art. 12

In qualsiasi momento, per motivi personali, i confratelli possono chiedere di lasciare la Confraternita.

La sospensione e la dimissione disciplinare

Art. 13

§ 1. Non possono rimanere nella Confraternita coloro che:

- a. non rispettino l'autorità ecclesiastica, nella persona dell'Ordinario, del Padre Spirituale e di altri ecclesiastici;
- b. siano causa di discordia, divisione, liti, etc. all'interno della Confraternita;
- c. si rendano manchevoli, nei confronti della Confraternita, a vantaggio proprio o di altri.

§ 2. La dimissione disciplinare è riservata al Consiglio, sentito il parere dell'Assistente Spirituale.

CAPITOLO III

GLI ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Art. 14

Sono organi della Confraternita l'Assemblea, il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Titolo I

L'Assemblea

Art. 15

§ 1 L'Assemblea è composta dai confratelli validamente associati e convocati in riunione ordinaria e straordinaria, secondo il Regolamento Diocesano

§ 2. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del CJC.

Art. 16

§ 1. Le Assemblee ordinarie, indette dal Priore, sono periodiche, almeno due volte l'anno. Hanno un O.d.G. da discutere, riguardante la vita e l'attività della Confraternita e lo svolgimento delle elezioni alla scadenza statutaria. La riunione di fine anno, sia utilizzata per ascoltare e discutere la relazione sull'attività spirituale e pastorale della Confraternita e il bilancio amministrativo annuale, preventivo e consuntivo.

§2. Le Assemblee straordinarie sono convocate su decisione del Consiglio o su richiesta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei confratelli regolarmente iscritti, indicando gli argomenti da trattare.

Art. 17

Spetta all'Assemblea:

- eleggere i membri del Consiglio;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare la relazione annuale e il bilancio preventivo e consuntivo;
- esaminare ed approvare gli atti di straordinaria amministrazione;
- approvare il Regolamento interno;
- deliberare per l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili;
- deliberare circa la costruzione, ampliamento o straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà;

Le delibere si adottano a maggioranza semplice.

Art. 18

Di ogni riunione, ordinaria o straordinaria, sia data comunicazione al Delegato vescovile per le Confraternite, che ha sempre il diritto di parteciparvi e di prendere la parola.

Titolo II *Il Consiglio*

Art. 19

Il Consiglio è composto:

dal Priore; dal 1° e 2° Assistente; dal Tesoriere; dal Segretario; da 2 Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio partecipano, senza diritto di voto deliberativo, i membri del Collegio dei Revisori dei conti, quando si tratta di questioni economiche o amministrative.

Art. 20

Il Consiglio dura in carica tre anni e i Consiglieri sono rieleggibili per un solo secondo mandato consecutivo.

Art. 21

Spetta al Consiglio:

- proporre all'Ordinario una terna di persone, elette come consiglieri, per la nomina del Priore;
- eleggere il 1° e il 2° Assistente, il Tesoriere e il Segretario;
- eleggere, fuori dei suoi membri, il Maestro dei Novizi;
- dirigere la Confraternita secondo lo spirito e le norme del presente Statuto;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'ordinaria amministrazione;
- decidere sull'ammissione o meno di nuovi confratelli;

- proporre di sospendere o anche espellere dalla Confraternita i confratelli che non sono osservanti della morale cristiana, particolarmente nel campo della famiglia e della vita sociale o fanno parte di sette condannate dalla Chiesa.
 - incaricare il Priore a chiedere all'Assemblea l'autorizzazione prevista dal Decreto Vescovile per gli atti di straordinaria amministrazione;
 - fissare la quota di adesione per i nuovi iscritti e delibera circa l'annualità da pagare;
 - stabilire la quota per eventuali penalità in caso di morosità.
- Il Consiglio si riunisce secondo le scadenze stabilite dal Regolamento confraternale.

Art. 22

È principale preoccupazione del Consiglio promuovere quanto contemplato nell'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 23

Il Consiglio non introduca né contesti una lite davanti al Tribunale Civile in nome e per conto della Confraternita senza aver ottenuto la licenza scritta dell'Ordinario, a norma del can. 1288 del CJC.

Titolo III

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea e nomina tra loro il Presidente. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo secondo mandato consecutivo.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, su convocazione del suo Presidente, nei tempi stabiliti dal Regolamento confraternale.

Esso ha compiti di controllo sulla corretta gestione amministrativa, sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del Bilancio alle risultanze dei libri contabili. Verifica, inoltre, che siano stati adempiuti gli oneri di culto gravanti sulla Confraternita per effetto dei legati, donazioni o disposizioni ecc.

Art. 26

I Revisori dei conti, quando si tratta di questioni economiche o amministrative, devono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio. Non hanno voce attiva nel Consiglio se non per esprimere pareri.

Art. 27

I Revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo prima che venga presentato all'Assemblea, nonché il conto consuntivo al quale allegano la propria relazione da presentare all'Assemblea. Hanno sempre il diritto di accedere a qualsiasi documento di carattere amministrativo o contabile.

Art. 28

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto apposito verbale sottoscritto dai presenti. In caso essi rilevino condizioni di provata irregolarità inviteranno per iscritto il Consiglio a prendere tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione; ove il

Consiglio non abbia provveduto potranno chiedere la convocazione dell'Assemblea che in tali casi dovrà riunirsi obbligatoriamente in tempi strettamente necessari alla convocazione; potranno inviare autonomamente una relazione scritta al Delegato vescovile.

CAPITOLO IV

GLI UFFICIALI, I COLLABORATORI E I LORO COMPITI

Art. 29

Coloro che ricoprono incarichi amministrativi, all'interno della Confraternita, prendono il nome di Ufficiali.

Titolo I

Il Priore e i Consiglieri

Art. 30

Il Priore è il legale rappresentante della Confraternita a norma del can. 317 § 1 del CJC.

Al Priore spettano i seguenti compiti:

- convocare e presiedere il Consiglio e l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
- coordinare l'attività della Confraternita;
- mantenere i rapporti con l'Ordinario e la Curia Diocesana;
- ricevere le domande di ammissione alla Confraternita e discuterle con il Consiglio l'accettazione dei confratelli, dandone comunicazione agli interessati;
- ammonire quei confratelli il cui comportamento non è conforme alle norme statutarie;
- firmare, unitamente al Segretario, i verbali delle Assemblee e trasmetterli in Curia;
- redigere, insieme al Padre Spirituale, la relazione annuale sulla vita spirituale e l'attività pastorale della Confraternita;
- presentare all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo, già approvati dal Consiglio, entro il mese di marzo di ogni anno e a norma del can. 319 del CJC, consegnarli al Delegato vescovile.
- tenere insieme al Tesoriere la firma degli eventuali depositi di denaro della Confraternita;
- controfirmare i mandati di pagamento emessi dal Tesoriere sia per spese ordinarie che per quelle straordinarie regolarmente autorizzate dal Consiglio.

Il Priore resta in carica tre anni. Può essere eletto per un secondo mandato consecutivo.

Il Ordinario, per giusta causa, può rimuoverlo, dopo averlo sentito e sentiti gli Ufficiali maggiori.

Art. 31

Il 1° Assistente ha funzioni di Vicario o Vice Priore. Non può, però, stare in giudizio contro terzi.

Art. 32

I Consiglieri collaborano col Priore nella buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei confratelli.

Il consiglio è composto da:

n° 7 elementi (Priore – 1 e 2 assistente – Segretario – Tesoriere – 2 consiglieri) e n° 3 revisori dei conti per le confraternite che hanno un numero di membri attivi maggiore di 35 elementi;

n° 5 elementi (Priore – 1 assistente - Segretario – Tesoriere – 1 consigliere) e n° 3 revisori dei conti per le confraternite che hanno un numero di membri attivi fino a 34 elementi.

Titolo II
L' Assistente Spirituale

Art. 33

L' Assistente spirituale, che non è un Ufficiale della Confraternita, a norma del can. 317 § 1 del C.J.C., è nominato liberamente dall'Ordinario, sentito il Delegato vescovile.

Art. 34.

Nella Confraternita l'Assistente spirituale rappresenta l'Autorità Ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità della stessa

Art. 35

Spetta all'Assistente spirituale:

- la cura spirituale della Confraternita a norma dell'art. 1;
- partecipare a tutte le riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive della Confraternita con diritto di esprimere il suo parere, non vincolante, sugli argomenti all'O.d.G.;
- esprimere il suo parere sull'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei confratelli;
- adempiere gli obblighi dei legati e dei suffragi;
- tenere incontri spirituali ai confratelli e curare particolarmente la preparazione alla Pasqua e alle Feste dei Titolari;
- curare gli incontri formativi dei Novizi e degli Aspiranti;
- educare alla preghiera personale e comunitaria e promuovere la formazione al servizio liturgico ed ai ministeri istituiti;
- indirizzare i confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi.

Art. 36

§1. L'Assistente spirituale è responsabile, insieme al Priore, dei festeggiamenti civili e religiosi promossi dalla Confraternita in onore del Santo Titolare o per altre ricorrenze, affinché si svolgano in conformità alle vigenti disposizioni del Ordinario o della Conferenza Episcopale Calabra. (Vedi Decreto sull'uso cristiano del denaro)

§ 2. Nel caso in cui i programmi non siano rispettosi delle norme, egli prenderà posizione e informerà l'Ordinario.

Art. 37. Se la sede della Confraternita è in una chiesa non parrocchiale, il Padre Spirituale non vi potrà svolgere le funzioni proprie del Parroco, specificate a norma del can. 530 del C.J.C, fatte salve eventuali facoltà concesse espressamente Ordinario.

Titolo III
Il Segretario

Art. 38

Il Segretario deve essere persona competente nelle sue mansioni.

Art. 39

Spetta al Segretario:

- custodire la documentazione confraternale;
- redigere i verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea e firmarli unitamente al Priore;
- custodire l'Archivio e la corrispondenza, soprattutto i seguenti registri:
 1. registro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio;

2. registro dei confratelli;
3. Il protocollo per la corrispondenza;
4. archivio storico della Confraternita;
5. registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi;
6. registro della tomba sociale.

- inviare al Delegato vescovile copia dei bilanci consuntivi e preventivi entro il 30 di aprile di ogni anno, assieme alla relazione annuale.

Art. 40

Il Segretario controfirma tutti gli atti dell'Assemblea e del Consiglio. La sua firma fa fede circa l'autenticità degli atti e per eventuali inadempienze risponde in proprio all'Autorità Ecclesiastica e Civile, oltre che al Consiglio.

Art. 41

Il Segretario è il custode diligente dell'archivio:

- a. non può permettere ad alcuno la Consultazione dei documenti senza l'autorizzazione del Consiglio;
- b. non consentirà ad alcuno di portare fuori della sede confraternale qualunque documento senza il consenso dell'Ordinario.

Art. 42

Il Segretario, d'intesa col Priore e col Tesoriere, verificherà periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa.

Titolo IV Il Tesoriere

Art. 43

Il Tesoriere deve essere persona competente in materia di amministrazione;

Art. 44

Spetta al Tesoriere:

- tenere l'inventario di quanto appartiene alla Confraternita e redigere soprattutto i seguenti registri:

1. il libro di cassa;
2. il registro amministrativo;
3. il registro dei Legati;
4. lo scadenario.

- esigere le quote annuali dei confratelli e registrarli; - tenere sempre aggiornato il registro delle entrate e delle uscite; - pagare i mandati e le tasse e quanto dovuto dalla Confraternita; - preparare i bilanci preventivi e consuntivi;

Art. 45

§ 1. Il Tesoriere avrà cura particolare per la soddisfazione dei Legati e degli oneri di culto.

§ 2. È compito del Tesoriere, infine, versare annualmente all'Ufficio Amministrativo Diocesano gli eventuali contributi stabiliti dall'Ordinario a norma del can. 1263 del CJC o dalla Conferenza Episcopale Calabra, come anche le esazioni ed i pagamenti nel caso che la

Confraternita organizza feste civili e religiose in onore del Santo Titolare o per altre circostanze.

Art. 46

Il Tesoriere, per le spese correnti, potrà tenere in cassa la somma stabilita dal Consiglio, e depositare il resto delle somme presso il prescelto Istituto di Credito o Ufficio Postale con la sua firma unitamente a quella del Priore.

Titolo V *Gli altri collaboratori*

Art. 47

Il Maestro dei Novizi è nominato dal Consiglio, sentito l'Assistente spirituale.

Art. 48

Il Maestro dei Novizi, d'intesa con l'Assistente spirituale:

- a. educa e incoraggia i Novizi alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale intensa, mediante la frequente partecipazione ai Sacramenti dell'Eucaristia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi e nelle ricorrenze anniversarie;
- b. alimenta nei Novizi la devozione verso i Santi Titolari;
- c. esorta a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo del Noviziato e, dopo, il corso annuale di catechesi per i Confratelli;
- d. illustra e spiega ai Novizi con ogni accuratezza gli articoli del presente Statuto e del Regolamento interno;

Art. 49

Il Maestro dei Novizi si occupa anche della formazione degli Aspiranti.

Art. 50

Al termine del periodo di formazione dei Novizi, il Maestro partecipa al Consiglio esprimendo, secondo coscienza, il nulla osta o il veto per l'aggregazione. Parimenti esprimerà il suo giudizio perché gli Aspiranti possano accedere al Noviziato.

Art. 51

§ 1. Il Maestro dei Novizi, dopo i membri del Consiglio, ha la precedenza su tutti gli altri confratelli nelle riunioni e nelle manifestazioni pubbliche. Collabora con i Cerimonieri nelle celebrazioni liturgiche per l'ordine e la disciplina nelle processioni.

§ 2. Egli decade alla scadenza del Consiglio.

Art. 52

I Cerimonieri sono due confratelli effettivi nominati dal Consiglio, ascoltato il parere del Padre Spirituale, che devono emergere per assiduità alle celebrazioni sacre e per l'impegno decoroso per esse; collaborano con il Padre Spirituale per l'ordine e la disciplina nelle celebrazioni e nelle processioni.

CAPITOLO V ELEZIONI

Art. 53

§1 L'Assemblea elettiva per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti deve essere convocata dal Priore entro il termine massimo di due mesi dalla scadenza del precedente mandato, sentito il Delegato Vescovile.

§ 2. Tutti i membri della Confraternita hanno voce attiva e passiva; possono cioè eleggere ed essere eletti, se non sono impediti dal diritto.

§ 3. Il Priore accerta, unitamente al Consiglio, il diritto dei Confratelli a partecipare alle elezioni con voce attiva e passiva, in base all'elenco fornito dal Segretario.

Art. 54

Le votazioni per l'elezione del Consiglio avverranno secondo le sotto riportate modalità:
Per le confraternite con numero di membri attivi maggiore di 50 elementi avverranno su una lista di almeno il doppio dei membri da eleggere, sia per il Consiglio che per il Collegio dei Revisori dei conti.

Per le confraternite con un numero di membri attivi compreso tra 35 e 49 elementi avverranno su una lista di almeno n° 10 candidati per il Consiglio e n° 5 candidati per il Collegio dei Revisori dei conti.

Per le confraternite con un numero di membri attivi fino a 34 avverranno su una lista di almeno n° 7 candidati per il Consiglio e n° 5 candidati per il Collegio dei Revisori dei conti.

La lista dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi che si terrà più opportuni, contemporaneamente all'avviso di indizione dell'Assemblea.

Art. 55

Gli elettori possono esprimere tanti voti di preferenza quanto sono i membri da eleggere.

Art. 56

Perché la votazione sia valida occorre che abbia votato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 57

Le Assemblee elettorali sono guidate dal Delegato Vescovile, il quale dirige le operazioni di voto, risolvendo ogni controversia sorta al momento, se non si tratti di materia già disciplinata dalla legge.

Art. 58

Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, quest'ultimi tra i più giovani in età dei confratelli. Il Priore non può essere Presidente del seggio.

Art. 59

Perché il voto sia valido deve essere libero, segreto, certo. Non è consentito votare per corrispondenza, per procura o per alzata di mano.

Art. 60

Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza, a norma del can. 167 del CJC. Gli impossibilitati potranno farsi assistere dal Delegato Vescovile.

Art. 61

A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale.

Art. 62

Gli eletti dovranno ricevere conferma scritta dall'Ordinario diocesano a cui sarà stato consegnato regolare verbale dello scrutinio. Fino alla conferma, il Consiglio uscente, continuerà a governare la Confraternita per l'ordinaria amministrazione.

Art. 63

In caso di dimissione, morte o rimozione di uno degli eletti, si procederà alla surroga col primo dei non eletti.

CAPITOLO VI MEZZI ECONOMICI ED AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art. 64

§ 1. Il patrimonio della Confraternita è costituito da tutte le entrate così come indicate nel presente articolo. L'amministrazione di tale patrimonio è regolata dai canoni del Libro quinto del CJC.

§ 2. Le entrate della Confraternita sono costituite da:

- a. redditi di beni mobili ed immobili regolarmente inventariati;
- b. quota d'iscrizione;
- c. quota annuale dei Confratelli;
- d. liberalità di enti pubblici e privati;
- e. riserva costituita con eccedenze di bilancio.

Art. 65

L'anno amministrativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 66

I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dell'Ordinario, tramite il delegato Vescovile, a norma del can. 319 del CJC.

Art. 67

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio, salvo il diritto di vigilanza dell'Ordinario ed il suo potere di intervenire in caso di negligenza a norma dei cann. 1276 e 1279 del CJC.

Art. 68

§ 1. Il Consiglio, nell'amministrare i beni:

- a. osserva le disposizioni canoniche enunciate nel Libro V del CJC;
- b. tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
- c. redige lo stato patrimoniale ed il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli entrambi della relativa documentazione;
- d. redige annualmente i preventivi delle entrate e delle uscite.

§ 2. Le Confraternite che hanno personalità giuridica canonica riconosciuta dallo Stato Italiano sono parimenti soggette alle leggi civili.

Art. 69

La Confraternita è tenuta a versare un contributo per le necessità della Diocesi, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, della Conferenza Episcopale Calabra e le direttive dell'Ordinario.

Art. 70

§ 1. Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione si richiede obbligatoriamente la licenza scritta dell'Ordinario, oltre che l'autorizzazione dell'Assemblea a norma l'Art. 17.

§ 2. Per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione è altresì necessaria la licenza dell'Ordinario, a norma del can. 1267 § 2 del CJC.

Art. 71

Tutte le prestazioni dei soci nei confronti della Confraternita sono gratuite ed è assolutamente vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto o per mezzo di terzi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita della Confraternita.

CAPITOLO VII CONFEDERAZIONE DIOCESANA DELLE CONFRATERNITE

Art. 72

La Confederazione delle Confraternite è formata da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi.

Art. 73

Essa ha lo scopo di programmare e armonizzare le iniziative pastorali comuni favorendo l'inserimento delle Confraternite nel Piano pastorale diocesano e nella Confederazione delle Aggregazioni Laicali.

Art. 74

La Presidenza della Confederazione è formata da quattro Priori eletti in Assemblea e dal Segretario. Il Presidente viene nominato dall'Ordinario su indicazione del Delegato vescovile.

Art. 75

I membri della Presidenza durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo.

Art. 76

Il Presidente convoca e presiede le riunioni della Confederazione e della Presidenza e, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal membro più anziano di età tra i componenti della Presidenza.

Art. 77

Su proposta del Presidente e con l'assenso del Delegato vescovile, il Presidente nomina il Segretario, al di fuori dei membri della Presidenza, ma sempre all'interno dei componenti della Confederazione. Il Segretario non ha diritto di voto.

Art. 78

Le decisioni della Confederazione e della Presidenza sono adottate a maggioranza semplice, purché partecipi alle riunioni la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 79

La Confederazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria quando lo ritiene opportuno il Delegato vescovile, il Presidente o lo chieda almeno un terzo dei membri della Confederazione stessa.

Art. 80

La Presidenza si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 81

Rientra nei compiti della Presidenza:

- a. la programmazione della catechesi annuale in armonia con gli orientamenti diocesani, e la vigilanza sullo svolgimento di essa;
- b. dirimere extragiudizialmente eventuali controversie sorte fra i Consiglieri ed i singoli Confratelli, prima di proporre il ricorso presso l'autorità competente;
- c. curare l'attuazione delle iniziative di interesse comune decise dalla Confederazione;
- d. curare i rapporti con la Segreteria di Coordinamento Nazionale della Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia.

Art. 82

Il Delegato vescovile per le Confraternite è ex officio Assistente Ecclesiastico della Confederazione.

Art. 83

L'Assistente Ecclesiastico partecipa a tutte le riunioni della Confederazione e della Presidenza senza diritto di voto.

CAPITOLO VIII NORME GENERALI

Art. 84

La Confraternita è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario per quanto riguarda l'osservanza della disciplina ecclesiastica, il settore amministrativo (cfr. cann. 305, 319, 323 §1, 325, 1287, le Norme diocesane per l'amministrazione dei beni ecclesiastici) e il presente Statuto.

Art. 85

Per gravi motivi l'Ordinario, a norma del can. 318 § 1 del CJC, può sciogliere il Consiglio e designare un Commissario che in suo nome amministri temporaneamente la Confraternita.

Art. 86

Per gravi cause l' Ordinario potrà sopprimere la Confraternita a norma del can. 320 § 2 del CJC.

Art. 87

§ 1. La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa l'Ordinario a norma del can. 320 § 2 del CJC o se ha cessato di agire per lo spazio di quaranta anni.

§ 2. In caso di estinzione della Confraternita, il suo patrimonio sarà attribuito ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato l'Ordinario, seguendo la procedura prevista dall'Art. 20 delle norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 88

Solo all'Ordinario compete l'interpretazione esatta ed autentica del presente Statuto o la modifica di esso, a norma del can. 314 del CJC ed eventuali dispense.

Art. 89

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice di Diritto Canonico e alle disposizioni vescovili, nonché alle leggi italiane in quanto applicabili agli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 90

Ulteriori determinazioni riguardanti organismi, incarichi e particolari circostanze della vita della Confraternita possono essere stabilite in un Regolamento confraternale formulato dal Consiglio, visto dall'Assistente ecclesiastico che può proporre correzioni e portato in Assemblea per la discussione e l'approvazione. Perché il Regolamento diventi esecutivo dev'essere formalmente approvato dall'Ordinario.

Art. 91

Il presente Statuto è obbligatorio per tutte le Confraternite della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi.

**REGOLAMENTO DIOCESANO
PER LE ATTIVITÀ
DELLE CONFRATERNITE**

REGOLAMENTO DELLE CONFRATERNITE

Il Regolamento Diocesano

Art. 1

§ 1. Il presente Regolamento Diocesano attualizza, nei vari capitoli, quanto enunciato nello Statuto, ed è norma per tutte le Confraternite della Diocesi.

§ 2. Ciascun Confraternita provveda ad un Regolamento interno secondo gli usi e i costumi propri, approvato a maggioranza assoluta da tutti i Confratelli e confermato dall'Ordinario.

§ 3. Ogni Regolamento interno non deve essere in contrasto con quanto espresso nel presente Statuto e Regolamento e, pertanto, ogni norma ad esso contraria resta di per se stessa senza efficacia alcuna.

§ 4. Copia del Regolamento interno approvato resta depositato nell'archivio della Curia.

Capitolo I Costituzione e finalità

Art. 2

La Confraternita, per attuare quanto contemplato nell'Art 2 dello Statuto, forma i membri alla pratica e alla testimonianza di vita cristiana con corsi di catechesi e momenti di preghiera comune programmati dal Consiglio con la guida dell'Assistente Spirituale.

Art. 3

La convenzione tra la Confraternita e la Parrocchia sede della Confraternita dovrà prevedere, fra l'altro, gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi; la fornitura degli arredi, paramenti, e suppellettili sacre; l'utilizzazione delle offerte votive; la remunerazione di eventuale personale dipendente (sagrestano, organista ecc.).

Capitolo II Titolo I - L'ammissione

Art. 4

§ 1. Il candidato, dopo aver preso visione dello Statuto Diocesano e del Regolamento interno della Confraternita, presenta domanda di ammissione al noviziato, per iscritto e rivolta al Priore, contenente i dati anagrafici.

§ 2. Il candidato nella stessa domanda dichiara che:

- a) accetta il presente Statuto ed il Regolamento interno della Confraternita, senza alcuna eccezione;
- b) si impegna a compiere il cammino comunitario di fede proposto dalla Confraternita;

§ 3. Alla domanda è necessario allegare:

- a) il proprio Certificato di Battesimo e Cresima, eventualmente il certificato di matrimonio canonico, se sposati;
- b) un attestato del proprio Parroco che dia testimonianza della sua vita cristiana nella fedeltà ai propri doveri religiosi e che goda di buona stima morale e civile nel territorio.

§ 4. L'ammissione degli Aspiranti, oltre che essere corredata del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, deve seguire la stessa procedura dell'ammissione al noviziato con gli adattamenti legati all'età del candidato.

Art. 5

Il Priore informerà l'Assemblea dei Confratelli esponendo le domande all'albo della Confraternita per un periodo di 15 giorni. I Confratelli, da parte loro, nei riguardi dei richiedenti sono obbligati a riferire al medesimo Priore ed all'Assistente Spirituale quei fatti e quelle osservazioni che credono opportuni, per tutelare il bene della Confraternita.

Art. 6

§ 1. Le domande di ammissione, allo scadere dei 15 giorni di cui all'articolo precedente, saranno esaminate dal Consiglio il quale si pronuncerà, a maggioranza, con parere favorevole o contrario.

§ 2. L'Assistente Spirituale e il Maestro dei novizi partecipano alla seduta di votazione, senza diritto di voto.

Art. 7

Approvata l'ammissione al Noviziato, il Priore informerà per iscritto il candidato il quale, prima dell'accettazione definitiva e dell'aggregazione, dovrà compiere quanto previsto nel Regolamento interno della Confraternita per il periodo di Noviziato.

Art. 8

§ 1. Il Noviziato avrà la durata di almeno 6 mesi, prorogabile solo per altri 6 mesi su richiesta dell'Assistente Spirituale.

§ 2. L'Assistente Spirituale ed il Maestro dei Novizi cureranno con incontri periodici la formazione catechistica, liturgica e di servizio nella carità dei candidati.

§ 3. Al termine del Noviziato non sarà ammesso all'aggregazione chi si è assentato ad un terzo degli incontri formativi, per qualunque motivo, o coloro verso i quali l'Assistente Spirituale e il Maestro dei Novizi abbiano espresso il loro placet.

Titolo II – L'uscita dalla Confraternita
Dimissione volontaria

Art. 9

Coloro i quali chiedono di lasciare la Confraternita, devono dare comunicazione scritta, con raccomandata A/R, al priore il quale informerà tempestivamente il Consiglio e la dimissione diviene efficace.

Art. 10

Il Confratello che lascia la Confraternita non può rivendicare alcun diritto maturato nel periodo di appartenenza.

Art. 11

Nel caso che sia il Priore a decidere di uscire dalla Confraternita, questi indirizza la lettera, con raccomandata A/R, direttamente al Vescovo. Trascorsi quindici giorni dalla notifica della lettera al Vescovo, senza ulteriore riscontro, la dimissione diviene efficace.

L'uscita dalla Confraternita
Dimissione disciplinare

Art. 12

Il Consiglio, qualora ritenga di dover intervenire nei casi previsti dall'art. 14, prima di un eventuale provvedimento di sospensione premetterà almeno due ammonizioni scritte indirizzate al Confratello perché si possa ravvedere.

Art. 13

§ 1. Qualora il Confratelli non si sia ravveduto, il Consiglio delibererà la sospensione, il cui provvedimento viene comunicato per iscritto, con raccomandata A/R, dal Priore all'interessato ed acquista efficacia dalla data della notificazione.

§ 2. Se il Confratello avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio ritirerà il provvedimento di sospensione.

Art. 14

§ 1. Durante il tempo della sospensione il Confratelli può partecipare agli incontri di formazione.

§ 2. Se, dopo il periodo della sospensione, il Confratello non avrà posto rimedio allo stato delle cose, il Consiglio proporrà di emanare il provvedimento per la dimissione disciplinare del renitente.

§ 3. Il provvedimento, emesso per iscritto e notificato dal Segretario all'interessato, acquista efficacia dalla data della notificazione.

Capitolo III
Doveri e diritti dei Confratelli

Art. 15

§ 1. Ogni Confratelli è tenuto a comunicare al Priore l'eventuale assenza, per motivi di salute o gravi motivi familiari o personali, in occasione di assemblee, incontri, processioni o iniziative organizzate dalla Confraternita.

§ 2. Omettendo questa comunicazione il Confratelli sarà ritenuto assente ingiustificato.

Art. 16

Il Consiglio interviene con la procedura di sospensione nei confronti di:

- a) quanti si assentano in maniera ingiustificata per tre volte consecutive agli incontri di catechesi;
- b) quanti disertano gli appuntamenti ritenuti indispensabili nella Confraternita così come definito nel Regolamento interno.

Art. 17

§ 1. Ogni Confratello, dal momento dell'aggregazione custodisce gelosamente l'abito confraternale.

§ 2. I novizi e gli Aspiranti indosseranno l'abito confraternale, con le dovute modifiche, secondo il regolamento interno alla confraternita.

Art. 18

§ 1. A tenore dell'Art. 10 dello Statuto, il Confratello che allo scadere del secondo anno non abbia versato ancora la quota confraternale, a meno che non si trovi in stato di necessità, sarà invitato dal Priore, con comunicazione scritta, a corrispondere quanto dovuto.

§ 2. Il Confratello moroso, se non provvede a sanare il debito entro i trenta giorni dalla comunicazione, sarà dimesso dalla confraternita, con comunicazione scritta, perdendo con ciò ogni diritto compreso il loculo.

Capitolo IV
L'Assemblea

Art. 19

§ 1. La convocazione dell'Assemblea deve essere affissa all'albo nella sede della Confraternita e/o nell'albo della chiesa parrocchiale, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, almeno otto giorni prima della stessa e che comprenda due domeniche.

§ 2. In aggiunta la convocazione può essere inviata ai Confratelli anche on line o con gli strumenti informatici, come definito nel Regolamento interno.

§ 3. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea si richiede in prima convocazione la presenza di due terzi dei confratelli; in seconda convocazione, da tenersi anche a distanza di mezz'ora, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Confratelli.

§ 4. Qualora anche in seconda convocazione non si riesca a raggiungere il numero legale, l'Assemblea sarà rimandata in terza convocazione ad una data successiva stabilita dal Priore, entro tre giorni solari.

§ 5. Se anche in questo caso non si ottenesse la presenza della maggioranza assoluta dei Confratelli, la materia dell'ordine del giorno sarà trattata e risolta dai Confratelli presenti.

§ 6. Quando l'Assemblea è chiamata a deliberare, salvo che per le assemblee elettive per le quali è previsto il voto su scheda, è sufficiente il voto per alzata di mano, con la conta dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.

Art. 20

Ogni deliberazione presa su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno è nulla se non aggiunta nelle varie ed eventuali.

I compiti del Consiglio

Art. 21 § 1. I membri eletti nel Consiglio, a norma del can. 1284 del CJC, sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono in particolare:

- a) curare che sia tutelata la proprietà e la conservazione dei beni della Confraternita;
- b) vigilare perché siano osservate le disposizioni canoniche e civili;
- c) assicurarsi che il Tesoriere adempia diligentemente al suo compito soprattutto in riferimento ai pagamenti e alle scadenze;
- d) deliberare sulle spese straordinarie, secondo il decreto "sull'uso cristiano del denaro" sugli atti di straordinaria amministrazione:

Nell'amministrazione parrocchiale, come nell'amministrazione confraternale, è da ritenersi atto di straordinaria amministrazione che esige il permesso scritto dell'Ordinario:

- la spesa che supera Euro 7.750,00 per le Parrocchie, dove ha sede operativa la confraternita, con meno di 1.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 13.000,00 per le Parrocchie, dove ha sede operativa la confraternita, da 1.000 a 3.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 21.000,00 per le Parrocchie, dove ha sede operativa la confraternita, da 3.000 a 5.000 abitanti;
- la spesa che supera Euro 30.000,00 per le Parrocchie, dove ha sede operativa la confraternita, con oltre 5.000 abitanti.

- e) impiegare il denaro eccedente per le finalità della Chiesa o della Confraternita stessa;

- f) verificare e approvare il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;
- g) curare che siano adeguatamente catalogati documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli nell'archivio della Confraternita.

Art. 22

§ 1. In alcun modo sia il Consiglio sia alcun membro di esso possono arbitrariamente amministrare i beni della Confraternita prescindendo dalle delibere dell'Assemblea.

§ 2. Qualsiasi Confratello, ritenendo che ci siano scorrettezze amministrative, può fare ricorso all'Ordinario in ferma scritta e documentata, dopo aver manifestato negli stessi modi, al Consiglio, le proprie rimostranze senza averne avuto risposta.

I compiti del Segretario

Art. 23

È compito del Segretario:

1. nei rispettivi registri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio:
 - verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale, e annotare gli eventuali assenti;
 - dare lettura del verbale della seduta precedente per l'approvazione;
 - verbalizzare le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
2. nel registro dei Confratelli:
 - registrare le assenze dei Confratelli nelle riunioni, negli incontri di catechesi, nelle processioni, riferendo al Consiglio;
 - compilare gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili;
 - compilare il libretto personale rilasciato ad ogni Confratelli;
3. nel protocollo per la corrispondenza:
 - curare la corrispondenza;
4. nell'archivio storico della Confraternita:
 - ordinare e custodire la documentazione (foto, video, memorie, ...);
 - redigere la cronaca degli eventi importanti della vita della Confraternita;
5. nel registro della tomba confraternale:
 - annotare il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.

Art. 24

Nel rispetto delle norme sulla privacy, il Segretario si impegna al segreto sui dati sensibili e avrà cura di non divulgare nulla di quanto contenuto nei registri.

Art. 25

§ 1. Per quegli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario, il Segretario trasmetterà alla Curia, entro 15 giorni dall'approvazione, copia del verbale dell'Assemblea o del Consiglio e ogni altra documentazione relativa.

§ 2. Il Segretario sarà sollecito nell'evadere la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici della Curia.

Art. 26

Il Segretario terrà continuamente aggiornato il registro dei Confratelli, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di noviziato, le assenze, eventuali provvedimenti disciplinari a carico, la posizione amministrativa di ogni Confratello, in ordine alla tassa di iscrizione, alle annualità, alle quote per morosità e ad altri eventuali crediti o debiti, d'intesa con il Tesoriere, per poter stabilire anche chi può esercitare il diritto di voto.

I compiti del Tesoriere

Art. 27

Il Tesoriere è tenuto ad una doverosa trasparenza in ogni negozio amministrativo.

Art. 28

§ 1. È compito del Tesoriere:

1. nel libro di cassa:

- curare il registro mastro e redigere i bilanci, consuntivo e preventivo;
- redigere lo stato patrimoniale;

2. nel registro amministrativo, per ogni singolo Confratello:

- registrare il contributo straordinario dato all'atto dell'iscrizione;
- annotare le riscossioni e i pagamenti;
- annotare le libere elargizioni;
- aggiornare l'elenco dei morosi;

3. nel registro dei Legati:

- annotare gli impegni e la soddisfazione dei Legati;

4. nel registro dell'inventario dei beni e dei doni votivi:

- redigere l'inventario dei beni mobili e immobili e, a parte, degli arredi e suppellettili sacre, se ci sono;

5. nello scadenziario:

- annotare le varie scadenze contabili da rispettare: pagamenti a fornitori, mutui, pagamento di imposte e tasse, ecc.

§ 2. È compito del Tesoriere inoltre:

- pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di eventuali mutui o ipoteche e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
- catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Confraternita circa i beni, conservandoli in un archivio della confraternita

Art. 29

Ogni operazione finanziaria deve essere registrata in ordine cronologico e con un numero progressivo nel registro mastro.

Art. 30

Ogni entrata deve avvenire con bollettario madre e figlia, rilasciando ricevuta a firma del Tesoriere o del Priore; eventualmente in qualsiasi modo che ogni entrata sia tracciabile.

Art. 31

I mandati di pagamento devono essere emessi a firma congiunta del Tesoriere e del Priore e ogni spesa deve essere documentata da relativa ricevuta fiscale, fattura commerciale o pezza d'appoggio, firmata dal creditore.

Art. 32

§ 1. Per le spese correnti ed abituali, il Tesoriere disporrà di una somma liquida, entro un limite stabilito dal Consiglio. Il Tesoriere dovrà depositare periodicamente le somme in esubero su conto corrente o libretto bancario o postale, intestato alla Confraternita.

§ 2. I prelievi saranno effettuati congiuntamente dal Priore e dal Tesoriere.

Art. 33

§ 1. Il versamento della quota annuale dei Confratelli sarà vidimato sul libretto personale dal Tesoriere o dal Priore.

§ 2. Il Tesoriere, d'intesa con il Segretario, notificherà per iscritto al Consiglio, subito dopo il primo trimestre di ogni anno, l'elenco dei Confratelli morosi, indicando gli anni di morosità per ciascuno.

Art. 34

Per la cura dei registri sia il Segretario sia il Tesoriere possono utilizzare archivi informatici, purché si provveda alla stampa mensile dei dati raccolti e, a fine anno, si rileghino in singoli fascicoli.

Art. 35

Nel caso in cui il Tesoriere o il Segretario, per giusta causa, non possano più adempiere stabilmente l'ufficio, il Consiglio provvederà sollecitamente a designarne i sostituti. Questi termineranno il loro ufficio alla normale scadenza del Consiglio.

I compiti dei Cerimonieri

Art. 36

§ 1. I Cerimonieri collaborano con il Maestro dei Novizi, sotto la guida dell'Assistente Spirituale, nel servizio liturgico in Chiesa e nello svolgimento delle processioni.

§ 2. Stabiliscono le mansioni ed i compiti di ciascun partecipante, e nelle processioni indicano la disposizione dei Confratelli.

§ 3. Nelle processioni dove partecipano più Confraternite, i rispettivi Cerimonieri avranno cura di disporre le Confraternite secondo le consuetudini locali.

Capitolo VI
Le elezioni

Art. 37

La prassi da seguire per l'elezione dei nuovi Consiglieri è la seguente:

- a) Ogni Priore uscente convoca l'Assemblea elettiva con avviso affisso all'albo della Confraternita e con le modalità, anche on line o con gli strumenti informatici, come definito nel Regolamento interno.
- b) Alla data della convocazione dell'Assemblea elettiva il Consiglio termina il proprio mandato.
- c) Il Consiglio uscente, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio svolge gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 38

La data delle elezioni per il rinnovo dei Consigli è stabilita, in comune accordo, dal Delegato vescovile sentito il Priore e l'Assistente Spirituale.

Art. 39

Il consiglio è composto da:

- a) n° 7 elementi (Priore – 1 e 2 assistente – Segretario – Tesoriere – 2 consiglieri), per le confraternite che hanno un numero di membri attivi maggiore di 50 elementi e n° 3 revisori dei conti;
- b) n° 7 elementi (Priore – 1 e 2 assistente – Segretario – Tesoriere – 2 consiglieri), per le confraternite che hanno un numero di membri attivi compresi tra 35 e 49 elementi e n° 3 revisori dei conti;
- c) n° 5 elementi (Priore – 1 assistente - Segretario – Tesoriere – 1 consigliere), per le confraternite che hanno un numero di membri attivi fino a 34 elementi e n° 3 revisori dei conti.

Art. 40

Le votazioni per l'elezione del Consiglio avverranno secondo le sotto riportate modalità:

- a) Per le confraternite con numero di membri attivi maggiore di 50 elementi avverranno su una lista di almeno il doppio dei membri da eleggere, sia per il Consiglio che per il Collegio dei Revisori dei conti.
- b) Per le confraternite con un numero di membri attivi compreso tra 35 e 49 elementi avverranno su una lista di almeno n° 10 candidati per il Consiglio e n° 5 candidati per il Collegio dei Revisori dei conti
- c) Per le confraternite con un numero di membri attivi fino a 34 avverranno su una lista di almeno n° 7 candidati per il Consiglio e n° 5 candidati per il Collegio dei Revisori dei conti

Art 41

§1 Sono candidabili e fanno parte dell'elettorato attivo tutti membri della Confraternita in regola con la quota confraternale annuale.

§2 Ogni confraternita dovrà consegnare all'ufficio diocesano per le confraternite entro il primo trimestre di ogni anno:

1. Il Bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e copia del verbale di approvazione del bilancio.
2. Elenco dei membri della confraternita con indicata la regolarità amministrativa al 31 dicembre dell'anno precedente autenticato dal Priore, Segretario e Tesoriere, tale elenco farà fede per verificare l'elettorato attivo.

Art. 42

I membri della confraternita che non fanno parte dell'elettorato attivo così come prevista dall'Art. 39 § 2, non potranno votare e non sono eleggibili al Consiglio ed alla carica di revisori.

Art. 43

L'Ufficio diocesano per le confraternite dopo avere ricevuto l'elenco dei membri della confraternita, lo validerà e lo restituirà alla confraternita. Tale elenco costituirà la lista degli aventi diritto al voto e dei membri candidabili alle prossime elezioni. L'elenco diventa esecutivo se la confraternita non lo contesta entro 15gg dal ricevimento.

La contestazione che dovrà essere sollevata per iscritto dovrà essere approvata preventivamente dall'assemblea dei confratelli con la maggioranza semplice degli iscritti.

Art. 44

La mancata consegna della documentazione, stabilita all'Art 41 comporterà l'impossibilità a indire le elezioni e quindi il commissariamento della confraternita, fino alla regolarizzazione documentale ed all'indizione delle elezioni.

Art. 45

Ogni confraternita invierà la lista dei candidati all'Ufficio diocesano almeno 10gg prima della data della votazione.

Art. 46

L'Ufficio diocesano per le confraternite si farà carico di predisporre un modello unico per il censimento dei membri della confraternita.

Art. 47

Seggio elettorale

- a. Il luogo delle elezioni potrà essere la sede della confraternita, o un locale parrocchiale messo a disposizione dal Parroco, o altro locale idoneo.

- b. Il locale dove svolgere le votazioni dovrà essere ubicato in modo tale da favorire l'ordinata affluenza degli iscritti aventi diritti al voto, specialmente degli anziani, dei diversamente abili, e omologhi.
- c. Il locale in cui sistemare il seggio elettorale dovrà essere arredato in modo tale da garantire l'espressione libera e segreta del voto da parte dei votanti, in due postazioni distanti tra loro e convenientemente illuminati.
- d. Occorre assicurare il regolare svolgimento di ogni fase elettorale: operazioni preliminari, operazioni di voto, operazioni di scrutinio.
- e. il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori.
- f. Assume il compito di Presidente di Commissione elettorale Il Maestro dei Novizi, se no candidato. In caso contrario sarà il Delegato vescovile a nominarlo.
- g. Assumono il compito di scrutatori i più giovani in età dei confratelli e confermati dal Delegato vescovile.
- h. Le assemblee elettive sono presiedute dal Delegato Vescovile o da un membro della Confederazione diocesana delle confraternite incaricato ad actum dallo stesso Delegato Vescovile.
- i. L'elettore analfabeta, non vedente, impedito fisicamente a votare potrà esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto del Delegato vescovile o suo sostituto.

Art. 48

§1 Per essere eletti occorre la maggioranza relativa dei presenti e votanti.

§2 Si potranno esprimere un numero di voti pari al numero dei membri da eleggere.

§3 A parità di voti, qualora il proprio Regolamento interno della confraternita non preveda tale caso, risulterà eletto chi possiede la maggiore anzianità di aggregazione ed in caso di ulteriore parità, viene eletto il più anziano di età.

Art. 49

Avviso di convocazione deve riportare:

1. L'ora e il giorno della convocazione fissati dal Delegato Vescovile. La seconda convocazione dovrà tenersi nello stesso luogo almeno mezz'ora dopo la prima.
2. La sede della riunione completa di via e numero civico.
3. L'indicazione che la riunione è elettiva.
4. Un unico argomento all'O. del G.: quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 50

Materiale Elettorale.

Allo scopo di agevolare le operazioni elettorali, ogni confraternita dovrà provvedere per tempo l'occorrente per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, tra cui includere:

1. Manifesto almeno di formato A3 con i nomi dei candidati al consiglio ed al collegio dei revisori in ordine alfabetico;

2. Schede elettorali, di colore diverso, per distinguere quella per l'elezione del Consiglio e quella per l'elezione dei revisori dei conti, secondo quanto disposto nell'Art. 40;
3. Tabelle di scrutinio, in numero sufficiente, sia per le elezioni del Consiglio e sia per quelle del Consiglio dei Revisori dei conti, come da fac-simile inviato dall'Ufficio diocesano;
4. Due urne (scatole di cartone) per raccogliere in una le schede votate per il Consiglio e nell'altra quelle votate per il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Schema di verbale, come da fac-simile inviato dall'Ufficio diocesano;
6. Penne per tutti dello stesso colore;
7. Materiale di cancelleria, necessario per il corretto e dignitoso svolgimento dei lavori dei componenti del Seggio Elettorale, (carta, Buste di varia grandezza, pennarelli di vario colore, nastro adesivo trasparente, nastro adesivo per pacchi, matite, gomme, temperamatite o taglierine);
8. Cabina elettorale, ove possibile almeno due per facilitare le operazioni di voto.

Art. 51

Il Segretario provvede alle schede elettorali inserendo l'elenco degli eleggibili, munendole del sigillo della Confraternita e facendole firmare dagli scrutatori.

Art. 52

§ 1. Il voto può essere espresso sulla scheda con un numero di preferenze pari o inferiore al numero dei Confratelli da eleggersi nel Consiglio.

§ 2. Ogni altra indicazione o segno rende nulla la scheda elettorale.

§ 3. Il Presidente redige il verbale dell'elezione, in duplice copia, controfirmato dal Delegato vescovile, dal Presidente e dagli scrutatori.

Art. 53

Il Consiglio eletto si riunirà, entro una settimana dalle votazioni, su convocazione da parte del Consigliere più anziano e alla presenza dell'Assistente Spirituale. Il Consiglio eleggerà una terna di nomi da sottoporre, tramite il Delegato Vescovile, al Vescovo per la nomina del Priore. Alla lettera, contenente la terna dei nomi e delle generalità dei candidati, va allegato il verbale dell'assemblea.

Art. 54

§1 Per ragioni di trasparenza e correttezza delle gestioni amministrativa, finanziaria e contabile, occorrerà procedere, entro e non oltre due settimane, al passaggio delle consegne dall'amministrazione uscente a quella neo eletta.

§2 Il passaggio delle consegne dovrà riguardare:

1. Somme in denaro in cassa o in contanti;
2. Somme in denaro depositate oppure investite presso istituti di credito, presso le poste italiane, ecc.

3. Libri contabili, Bilanci, mandati di pagamento, bollettari delle quote confraternali, ecc.
4. Registri o schedare dei confratelli, delle consorelle e dei novizi vivi e defunti, avendo riguardo di formare:
 - a) Un elenco aggiornato degli iscritti in regola con i pagamenti;
 - b) Un elenco aggiornato degli iscritti che si trovano nella condizione di sospesi;
 - c) Un elenco aggiornato degli iscritti che si trovano nella condizione di decaduti;
5. Patrimonio con inventario aggiornato dei beni mobili ed immobili;
6. Verbali e registri dei verbali di Consiglio;
7. Verbali e registri dei verbali di Assemblea;
8. Verbali e registri dei verbali del Collegio dei Revisori dei conti;
9. Oro ed oggetti preziosi, appositamente inventariati e fotografati;
10. Registro di protocollo, ed ogni altro oggetto e atto o documento confraternale
11. Copia del verbale di avvenuto passaggio di consegne dovrà essere inviato alla Diocesi.

Art. 55

Entro una settimana dal suo insediamento, il nuovo Consiglio provvederà, ascoltato il parere dell'Assistente Spirituale, nominerà il Maestro dei Novizi e il Cerimoniere.

Capitolo VII *L'Amministrazione dei beni*

Art. 56

§ 1. Il Consiglio vigila affinché i beni affidati alla sua cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

§ 2. In particolare i beni mobili siano custoditi in luoghi sicuri; è proibito far custodire beni in casa di privati e/o consegnare chiavi di sicurezza a persone estranee al Consiglio.

§ 3. Nel caso in cui si depositino eventuali beni in cassette di sicurezza, il codice di accesso deve essere a conoscenza del Priore e del Tesoriere.

§ 4 Per eventuali donazioni in denaro, registrate nel libro cassa, ci sia una ricevuta, redatta dal Priore e dal Tesoriere, e consegnata al donatore.

§ 5. Eventuali doni votivi devono essere inventariati previa ricevuta, consegnata al donatore, redatta dal Priore e dal Tesoriere.

Le feste in onore dei Santi Titolari

Art. 57

§ 1. Il Consiglio, in collaborazione con il Parroco, cura i festeggiamenti religiosi. In caso di festeggiamenti civili ci si attenga alle norme diocesane, secondo il decreto "sull'uso cristiano del denaro".

§ 2. Il Consiglio chiede il nulla osta all'Ordinario presentando il programma della festa e allegando una rendicontazione degli introiti e delle spese, distinta da quella dei bilanci ordinari.

§ 3. La rendicontazione economica della festa viene affissa all'albo della Confraternita e della parrocchia.

Capitolo VIII

Confederazione diocesana delle Confraternite

Art. 58

§ 1 I Priori delle Confraternite della Diocesi, convocati dal Delegato vescovile, eleggono, in assemblea elettiva, 3 rappresentanti che vanno a formare la Presidenza.

§ 2. I membri della Presidenza, convocati dal più anziano di essi, alla presenza del delegato vescovile, propongono fra loro il Presidente della confederazione.

§ 3. Tale incarico deve essere confermato dall'Ordinario.

Art. 59

Il Presidente, nel convocare le riunioni della Confederazione o della Presidenza, farà conoscere per tempo l'ordine del giorno, che sarà sempre concordato con il Delegato vescovile.

Capitolo IX

Norme generali

Art. 60

§ 1. Il Vescovo può nominare un commissario dichiarando decaduto il Consiglio direttivo della confraternita, quando la metà più uno dei Consiglieri presentasse le proprie dimissioni per iscritto.

§ 2. Nel caso in cui il Priore presentasse al Vescovo per iscritto le proprie dimissioni dall'incarico, il Vescovo stesso, esaminato il caso, adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

